

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2566 del 22/05/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CASEIFICIO BASILICANOVA Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Argini Sud n. 27 - Modifica non sostanziale dell'atto di adozione dell'AUA emesso Arpae - SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016.706 del 21/03/2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 22/03/2017 prot.n. 4809
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2627 del 19/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

II DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 che ha evidenziato che tra gli inquinanti critici presenti sul territorio provinciale vi sono gli ossidi di azoto e le polveri;
- l’art. 29 del Titolo IX delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” sopra citato, relativamente agli impianti soggetti all’autorizzazione alle emissioni in

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

atmosfera, viene riportato in particolare che "...entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Piano non potranno essere autorizzate, nei siti ove sia presente ed usufruibile la rete di gas metano le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio;

- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- l'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione della Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 relativo alle misure per l'utilizzo dei combustibili in cui al comma 1 viene riportato che: "... dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile degli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi...";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Autorizzativo Finale prot.n.4809 del 22/03/2016 (Pratica SUAP n. 1403/2015) comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

- che la Ditta CASEIFICIO SOCIALE BASILICANOVA Soc. Agr. Coop. ha presentato istanza di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Atto finale SUAP prot.n.4809 del 22/03/2016) per modifica non sostanziale degli scarichi di acque reflue, delle emissioni in atmosfera e dell'impatto acustico, trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot.n. 4254 del 15/03/2016 (Rif. Pratica SUAP n. 527/2017/SUAP/UPP) ed acquisita al prot.n.PGPR/2017/5031 del 16/03/2017;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- che a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma con note prot. n.PGPR/2017/5459 del 22/03/2017 e prot.n.PGPR/2017/5461 del 22/03/2017 risultano pervenuti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Montechiarugolo in data 07/04/2017 prot.n.3814, acquisito al prot.n.PGPR/2017/6922 del 10/04/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/7830 del 24/04/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni di Ireti S.p.A. protocollo RT006705 – 2017 – P del 02/05/2017, acquisito al prot.n.PGPR/2017/8220 del 02/05/2017 ed allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RILEVATO:

- che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016.706 del 21/03/2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 22/03/2017 prot.n. 4809** alla Ditta CASEIFICIO BAISILICANOVA Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Argini Sud n. 27, C.A.P. 43022, **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente ai seguenti titoli abilitativi** come da istanza pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Montechiarugolo prot.n. 3814 del 07/04/2017 (Allegato 1) e nel parere di IRETI S.p.A. protocollo RT006705 – 2017 – P del 02/05/2017 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/7830 del 24/04/2017 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- **A fronte di quanto riportato in premessa, relativamente alla caldaia originante l'emissione E01, la Ditta dovrà provvedere al passaggio dall'alimentazione da olio combustibile a gas metano dal 1 gennaio 2020, previa presentazione di apposita domanda di aggiornamento dell'AUA al SUAP territorialmente competente.**
- **Nel caso ci si trovasse nell'eventualità richiamata dall'art. 25 delle norme tecniche di attuazione della Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 e cioè se tecnicamente non possibile ed efficiente in termini di costi, l'eventualità andrà puntualmente e preventivamente dichiarata ad Arpae, nonchè sostenuta da documentazione tecnica ed amministrativa.**

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e contestuale presa d'atto variazione legale rappresentante;

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Comune di Parma in data 28/06/2016 prot.n.130180) e contestuale presa d'atto variazione legale rappresentante, al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo ed IRETI S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e contestuale presa d'atto variazione legale rappresentante.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e contestuale presa d'atto variazione legale rappresentante, è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 9344/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello Unico per l'Edilizia



Prof. n° /2017

Sigla: EP/ap

Montechiarugolo, li 31/03/2017

Trasmessa tramite PEC

Spett.
ARPAE SAC
P.le della Pace, 1
43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Trasmessa tramite PEC

Spett.
SUAP Unione Pedemontana Parmense
P.zza Vittorio Veneto 30
43029 Traversetolo (PR)
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 – Comunicazione di “modifica non sostanziale” di Autorizzazione Unica Ambientale AUA intestata a Caseificio Basilicanova soc. agr. Coop., via Argini Sud n° 27, Basilicanova*

Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana Parmense:
PRATICA SUAP N° 527/2017

Ditta Richiedente: Ditta Caseificio Basilicanova Soc. Agr. Coop

Ubicazione: via Argini Sud n° 27 – 43022 Basilicanova

Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 15/03/2017, ns. prot. 2895, pratica SUAP n. 527/2017, pratica SUE n. 2017/0054, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa in Basilicanova, via Argini Sud n° 27.

VISTO

- Che l'impresa svolge attività di "lavorazione e trasformazione latte per la produzione di Parmigiano-Reggiano".
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in zona industriale ed artigianale esistente e di completamento/D1.
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe IV - Aree di intense attività umane (forte prevalenza di attività terziarie)" - Leq (Valori limite di immissione dBA 65 periodo diurno, 55 periodo notturno - valori limite di emissione dBA 60 periodo diurno, 50 periodo notturno).
- Che l'attività produce scarichi di acque reflue industriali il cui recapito è in pubblica fognatura.
- Che per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente AUA dovrà essere depositato un idoneo titolo abilitativo al Comune tramite lo SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense.
- L'istruttoria favorevolmente conclusa dal tecnico istruttore Dott. Andrea Peri.

ATTESTATO

che in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

VISTO

- Che lo scarico è autorizzato in deroga e che tale deroga deve essere confermata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'attività in oggetto relativamente agli aspetti urbanistici ed alle emissioni sonore in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Relativamente alle lievi modifiche alle modalità di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e alla relativa deroga ai parametri di scarico, lo scrivente Comune non ha nulla da rilevare e si rimanda alle determinazioni del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Relativamente alle competenze del Comune di Montechiarugolo, tale parere è da intendersi come definitivo.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Responsabile del Procedimento SUE – Dott. Andrea Peri tel. 0521/687719).



**Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale
Dott.ssa Emanuela Petrilli**

2_segatura

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_F473</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C_F473-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0003814</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-04-07</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">11:02:43</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it</IndirizzoTelemati
co>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Montechiarugolo</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Denominazione>
            <Identificativo>C_F473</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>PERI ANDREA</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Montechiarugolo</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>VIALE BOTTEGO, 9 - 43120 PARMA - PR</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.unionepeDEMONTANA.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>P.ZZA VITTORIO VENETO, 30 - 43029 TRAVERSETOLO -

```

2_segnetura

PR</Denominazione>
 </IndirizzoPostale>
 </Destinatario>
 </Destinazione>
 <Oggetto>PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N° 59 –
COMUNICAZIONE DI “MODIFICA NON SOSTANZIALE” DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE AUA INTESTATA A CASEIFICIO BASILICANOVA SOC. AGR. COOP., VIA ARGINI
SUD N° 27, BASILCANOVA</Oggetto>
 </Intestazione>
 <Descrizione>
 <Documento nome="Parere AUA Caseificio Basilicanova.pdf"
tipoRiferimento="MIME">
 <TitoloDocumento>PARERE AUA CASEIFICIO BASILICANOVA</TitoloDocumento>
 </Documento>
 </Descrizione>
</Segnetura>

2agina p

ALLEGATO 2



Rif. Prot. Pg.Pr.17.5461 del 22/03/17
Sinadoc n. 9344/17

Inviata tramite PEC interna

Arpae – Parma
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: SUAP 527/2017

DPR 13 marzo 2013, n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta **Caseificio Sociale Basilicanova** per l'insediamento sito in loc. Basilicanova
nel Comune di Montechiarugolo (PR), Via Argini Sud n.27.
Relazione tecnica.

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita dalla domanda presentata per la modifica dell'AUA n.706 del 21/03/2016 dalla ditta **Caseificio Sociale Basilicanova** per l'insediamento sito in loc. Basilicanova nel Comune di Montechiarugolo (PR),– via Argini Sud n.27 in ordine all'attività di “Lavorazione latte vaccino per la produzione di Formaggio Parmigiano-Reggiano”,

vista la documentazione presentata dalla ditta, pervenuta in data 16/03/2017 prot. Pg.Pr.17.5031 trasmessa via PEC dallo Sportello Unico Imprese Pedemontana del Comune di Traversetolo

in relazione alle matrici ambientali coinvolte, con la presente si trasmette la relazione tecnica come di seguito riportato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla domanda di modifica dell'AUA rilasciata dal SUI Pedemontana del Comune di Traversetolo (Rif.Prot.n.12899 del 21/03/2016) di uno stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269, DLgs. 152/2006 - Parte Quinta e s.m.i.) dalla ditta **Caseificio Sociale Basilicanova** per l'insediamento sito in loc. Basilicanova nel Comune di Montechiarugolo (PR),– via Argini Sud n.27

considerato che:

1. la ditta in oggetto, per l'attività svolta, risulta autorizzata con AUA rilasciata dal SUI Pedemontana del Comune di Traversetolo (Rif.Prot.n.12899 del 21/03/2016)
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nel “Lavorazione latte vaccino per la produzione di Formaggio Parmigiano-Reggiano”;

4. la domanda di modifica dell'A.U.A. riguarda unicamente lo spostamento del locale "centrale termica", che rimane costituita da una caldaia ad olio combustibile della potenzialità pari a 756 KW , già autorizzata nella sopra menzionata AUA;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006
6. le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta **Caseificio Sociale Basilicanova** per l'insediamento sito in comune di Montechiarugolo (PR), loc. Basilicanova via Argini Sud n.27, il cui Gestore è il Sig. Tarasconi Bruno, con sede legale in loc. Basilicanova via Argini Sud n.27 nel Comune di Montechiarugolo (PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Lavorazione latte vaccino per la produzione di Formaggio Parmigiano-Reggiano" svolta negli impianti siti in loc. Basilicanova, via Argini Sud n.27 nel Comune di Montechiarugolo (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 01 – Caldaia ad olio combustibile (Potenzialità 650.000 Kcal/h)
 (emissione autorizzata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	200	mg/Nm ³
Rendimento minimo di combustione alla potenza nominale:	90	%

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DLgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1) L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2) Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3) Il tipo di attività svolta.
- 4) La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5) L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6) Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7) La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- 8) I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.

- 9) I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10) Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11) Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga, al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Caseificio sociale Basilicanova società agricola cooperativa
Partita IVA / Codice fiscale :	00180260341
Sede legale :	via Argini Sud n° 27, loc. Basilicanova, Comune di Montechiarugolo (PR)
Gestore :	Tarasconi Bruno
Sede locale impianti :	via Argini Sud n° 27, loc. Basilicanova, Comune di Montechiarugolo (PR)
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazione latte vaccino per la produzione di Formaggio Parmigiano-Reggiano
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Latte lavorato [t/anno]
Indicatore 2:	Olio combustibile [Kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	12 m.
Temperatura media emissioni :	500 [°K]

ALLEGATO 3

IRETI

Parma 2/5/2017

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT00665 - 2017 - P

Spett.le Comune di
MONTECHIARUGOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.montechiaugolo.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT011027-2017 del 16/03/2017
Vs. rif.: 4254/2017

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Caseificio Sociale Basilicanova – MONTECHIARUGOLO.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggolo Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



IRETI

Protocollo *RT006705 - 2017 - P del 2/5/2017*

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT011027-2017 del 16/03/2017

Vs. rif.: 4254/2017

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Caseificio Sociale Basilicanova**

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Caseificio Sociale Basilicanova con sede legale in Montechiarugolo - Via Argini Sud n. 27, relativamente all' insediamento sito in MONTECHIARUGOLO - Parma - Via Argini Sud n. 27;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di MONECHIARUGOLO CAP. - MONTICELLI;
- che l'insediamento interessato svolge attività di CASEIFICIO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Lavorazione Latte e Derivati**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e del lavaggio dei locali e delle attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione e di qualsiasi rifiuto.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Planezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

- 10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente al valore:

Parametro	Valore	Unità di misura
BOD	1000	mg/l
COD	1500	mg/l
Solidi Sospesi	500	mg/l
Grassi	100	mg/l

- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.